



COMUNICATO UFFICIALE N. 88 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 56/AA al N. 58/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 975 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Luca FATIGA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA FATIGA, allenatore giovani calciatori iscritto all'albo del settore tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37 comma 1 e art. 40 comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 4 delle NOIF, perché nel corso della stessa stagione sportiva 2018/2019 benché regolarmente tesserato con la A.S.D. SSF Atletico ha svolto dapprima l'attività di tecnico in favore della predetta società e successivamente dal mese di dicembre 2018 - dopo le proprie dimissioni dalla A.S.D. SSF Atletico - ha collaborato, seppur saltuariamente, anche in favore della A.S.D. Aurelia Antica società per la quale non era tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca FATIGA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di squalifica per il Sig. Luca FATIGA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto FRANCESCHETTI e Cristian MUSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO FRANCESCHETTI, allenatore di base della A.S.D. Città di Anagni Calcio all'epoca dei fatti - iscritto nei ruoli tecnici (cod. 112.484), in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33, comma 1 e art. 37, comma 1 del vigente Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 23, comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Cristian Musa durante la Stagione 2018/2019 - benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica - di svolgere le funzioni di allenatore sia durante gli allenamenti sia durante alcune gare ufficiali impartendo suggerimenti e consigli tecnici per la categoria "Allievi regionali Fascia B" come dallo stesso Sig. Musa dichiarato agli organi della Procura Federale e come emerso dalle audizioni svolte in fase di indagine;

CRISTIAN MUSA, dirigente - massaggiatore della A.S.D. Città di Anagni Calcio all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2018-2019, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Città di Anagni Calcio per la categoria "Esordienti Provinciali" come dallo stesso dichiarato agli organi della Procura Federale e per avere impartito - sia durante gli allenamenti che durante alcune gare ufficiali - suggerimenti e consigli tecnici per la categoria "Allievi regionali Fascia B" come dallo stesso dichiarato agli organi della Procura Federale e come emerso dalle audizioni svolte in fase di indagine;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto FRANCESCHETTI e Cristian MUSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Roberto FRANCESCHETTI e 4 mesi di inibizione per il Sig. Cristian MUSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 959 pf 18/19 adottato nei confronti della Sig.ra Marina PROVENZANO e della società MONTEROSI F.C. SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARINA PROVENZANO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della MONTEROSI F.C. SSD A RL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, comma 4 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito nella stagione sportiva 2018/2019 al Sig. Gabriele Passerini, allenatore di base iscritto all'albo del settore tecnico (codice 129.278) benché tesserato con la ASD Santa Maria delle Mole, di svolgere l'attività di match analyst in favore della società MONTEROSI F.C. SSD A RL, militante nel campionato di serie D, e più precisamente in favore del Sig. Marco Mariotti tecnico della 1^a squadra della società MONTEROSI F.C. SSD A RL, società per la quale il Passerini non era tesserato;

MONTEROSI F.C. SSD A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per al condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dalla Sig.ra Marina PROVENZANO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società MONTEROSI F.C. SSD A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Marina PROVENZANO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società MONTEROSI F.C. SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente) per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina